



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) PAGNONI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(BA) D'ANGELO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore ENRICO CAMILLERI

Nella seduta del 06/07/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, stipulato in data 26.06.2009 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo dell'1.7.2013 (riferimento dei calcoli al 31.7.2013), il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocazione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede il rimborso di:

- commissioni bancarie e di intermediazione nonché premio assicurativo non maturati (€ 2.142,86) già al netto di quanto già riconosciuto in sede di estinzione (€ 108,00);
- interessi legali a far tempo dalla data del reclamo e spese legali quantificate in € 200,00.

Regolarmente costituitosi, l'intermediario controdeduce eccependo:

- in via preliminare, la regolarità del proprio comportamento in base alla normativa vigente all'epoca della stipulazione del contratto di finanziamento;
- che la documentazione contrattuale non prevedeva la rimborsabilità delle commissioni, da considerare come "un unicum inscindibile e non soggetto a maturazione";
- quanto alle commissioni di intermediazione, che il regolamento contrattuale – oggetto di specifica approvazione da parte del ricorrente - esclude chiaramente la rimborsabilità delle stesse, aventi chiaramente natura up front; peraltro, ancorché non dovuta, la



refusione delle stesse è stata effettuata in sede di estinzione anticipata nella misura di € 108,00;

- quanto alle commissioni bancarie, che le stesse sono state percepite dalla banca finanziatrice, essendo detto intermediario intervenuto in qualità di mandatario, e che, stante il consolidato dell'ABF, sono comunque da considerarsi *up-front*;
- il difetto di legittimazione passiva per ciò che concerne il rimborso del premio assicurativo, di competenza unicamente della Compagnia Assicurativa che, comunque, avrebbe già rimborsato la somma dovuta, pari ad € 27,73;
- la non rimborsabilità delle spese legali, atteso che manca la documentazione che ne comprovi il pagamento e che il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario non necessita di rappresentanza professionale.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) sono, in principio, rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate), così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Venendo al merito delle domande di parte ricorrente deve dirsi come, avuto riguardo al contenuto delle clausole contrattuali, si evidenzia il carattere *recurring* delle commissioni di intermediazione, richieste a remunerazione di attività quali l'amministrazione "*del finanziamento per l'intera durata*", pacificamente coestese rispetto alla intera durata del rapporto.

Analoga natura *recurring* deve poi attribuirsi alle commissioni bancarie, a cagione però della loro opacità, mancando infatti in contratto qualsivoglia specifica descrizione delle attività a remunerazione delle quali esse sono state richieste al cliente.

Può, al riguardo, ben richiamarsi un precedente in termini di questo stesso Collegio secondo cui, conformemente ad altre decisioni del Collegio di Coordinamento come di altri Collegi territoriali di questo Arbitro (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 10035/2016; Collegio di Roma, decisione n. 10825/16; Collegio di Napoli, decisione n. 855/17), l'assenza di una chiara distinzione contrattuale tra attività *up front* ed attività *recurring*, non cristallizzata cioè "*in una descrizione – anche sintetica – delle attività spiegate a fronte dei costi e degli oneri addebitati al soggetto finanziato*", implica l'imporsi della qualifica *recurring* ed altresì del criterio restitutorio del *pro rata temporis*, riferibile all'intera somma versata dal cliente e a questi da retrocedere, a nulla valendo una eventuale difforme previsione negoziale di altri criteri percentuali – peraltro nella specie mancante – se ed in quanto di per sé non in grado di istituire un "*rapporto causale fra opera prestata e corrispettivo*". (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 4890/17)

In ordine agli oneri assicurativi, da ritenersi senz'altro *recurring* alla stregua del consolidato indirizzo di questo Arbitro, va sottolineato come siano state prodotte le Condizioni generali di polizza, implicanti un diverso criterio di calcolo degli eventuali rimborsi rispetto a quello



del pro rata temporis. Ciò premesso, non può tuttavia ritenersi sufficiente, ai fini della prova di avvenuto rimborso, quanto prodotto dall'intermediario, costituito da una semplice pagina a video, riconducibile unilateralmente alla Compagnia di Assicurazione.

In linea, dunque, con il richiamato orientamento e tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, ribadita la natura *recurring* degli oneri assicurativi, rimborsabili tuttavia alla stregua dei criteri contrattualmente convenuti dalle parti, il Collegio ritiene che le richieste del cliente meritino di essere parzialmente accolte, secondo il prospetto che segue:

Rate pagate	48	Rate residue	72	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni di intermediazione</i>				3.396,35	2.037,81	108,00	1.929,81
<i>Commissioni bancarie</i>				132,00	79,20		79,20
Totale							2.009,01

Non accoglibile risulta la domanda di risarcimento delle spese di assistenza tecnica, stante la natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 2.009,01, quale rimborso di costi commissionali; dispone altresì che l'intermediario provveda al rimborso degli oneri assicurativi secondo i criteri di calcolo stabiliti contrattualmente. Il tutto oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS